

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE LAICA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - A.L.F.I.D

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE LAICA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - A.L.F.I.D

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)"

con sede legale in Trento (TN), viale San Francesco d'Assisi n. 10, e opera esclusivamente nell'ambito di questa provincia.

L'associazione potrà, previa delibera del Consiglio Direttivo, costituire dipendenze e/o sedi periferiche in altre località e/o trasferire la sede attuale nell'ambito del territorio della provincia di Trento.

L'Associazione garantisce l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - Descrizione

L'Associazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Libro I, Titolo II, Capo II del Codice civile, del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché del presente Statuto.

L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività da parte di tutti gli associati in condizione di uguaglianza e di pari opportunità. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Vige, quindi, il principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

Art. 3 - Settori e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa opera nel settore dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), n.1) del D.Lgs. n. 460/1997.

A tale fine, l'associazione intende compiere ogni azione volta a garantire un sostegno morale psicologico, sociale, giuridico e materiale diretto in favore delle persone portatrici di problematiche legate alla coppia, alla famiglia e alla loro disgregazione, con particolare riferimento alle condizioni di separazione e divorzio e cessazione di convivenza, e con riguardo ad accertate situazioni di difficoltà psicologiche, fisiche, economiche e sociali.

Art. 4 - Attività

In particolare, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare e gestire servizi di sostegno psicologico, morale, sociale, legale e materiale in favore delle persone coinvolte in situazioni di separazione, divorzio e cessazione di convivenza e versanti in condizioni di obiettive difficoltà economiche, sociali o psicologiche compresi i nuclei monoparentali;
- assistere gli aventi diritto in ragione delle condizioni di disagio economico nella richiesta di patrocinio legale a spese dello stato;
- istituire gruppi di ascolto e attività di mediazione familiare rivolti a persone coinvolte in situazioni di separazione e divorzio e/o disgregazione familiare, anche in riferimento alla gestione dei figli ed alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza domestica e/o abusi familiari;
- gestire strutture di alloggio temporaneo in favore di persone sole e/o con figli in situazioni di difficoltà in caso di separazione, divorzio e cessazione di convivenza;
- organizzare incontri di sostegno per coppie in stato di crisi anche con l'intervento e la presenza di esperti di ordine legale, sanitario, psicologico, pedagogico e sociale;
- organizzare campagne di sensibilizzazione in ordine alle finalità statutarie;
- stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi scopi analoghi al fine di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità statutarie;
- analizzare e proporre linee d'intervento a livello politico e giuridico.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati

Art. 5 - I soci

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dagli organi sociali.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli associati avranno diritto di voto in Assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto

per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la elezione degli organi sociali, per l'approvazione del bilancio.

E' sancita l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, accompagnata dalla presentazione di altri due associati. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote associative annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa.

I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Lo status di socio si perde:

* per dimissioni da comunicare per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio Direttivo ed hanno validità per l'esercizio sociale successivo; il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso;

* per decadenza a causa della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; per esclusione dovuta ad accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto, per avere svolto o tentato di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o per altri motivi che comportino indegnità e che, in qualunque modo, possono arrecare danni, anche morali, all'Associazione;

* per esclusione dovuta a morosità.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione scritta motivata è inviata all'escluso. L'associato escluso potrà proporre appello alla prima Assemblea utile.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio

Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

Art. 6 - Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio Revisori dei Conti.

Art. 7 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. **La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere effettuata mediante** avviso da affiggersi nella sede sociale ovvero in alternativa mediante comunicazione scritta da inviare, via posta ordinaria o posta elettronica, con un anticipo di almeno cinque (5) giorni dalla data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, nonché il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione

All'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno, dal Presidente entro il 30 aprile, spetta:

- 1) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- 2) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) l'approvazione del bilancio consuntivo nonché della relativa relazione;
- 4) l'approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative;
- 5) l'approvazione di eventuali regolamenti interni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, **mentre in seconda convocazione**, che ha luogo almeno 24 ore dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto. È ammessa la rappresentanza a mezzo delega. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'assemblea straordinaria delibera in merito:

- a) all'approvazione delle modifiche statutarie;
- b) allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio.

Per l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza

dei presenti; **in seconda convocazione è ammesso il voto favorevole della maggioranza dei due terzi** qualunque sia il numero di soci presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo. Eleggibilità, composizione, dimissioni

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota sociale. **Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.** Il Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla elezione nomina al suo interno il Vicepresidente.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso. In caso di decadenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea procederà a nuova elezione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo. Ruolo e compiti

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri. Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi.

La convocazione è fatta con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e sono valide purchè sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:

- * curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- * amministrare con ocularietà i beni dell'Associazione e

quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo;

* applicare e far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione;

* redigere e modificare eventuali Regolamenti interni dell'Associazione che non devono essere in contrasto con le norme dello Statuto;

* stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;

* deliberare circa l'ammissione e l'esclusione di soci e sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento;

* redigere il bilancio consuntivo;

* istituire eventuali sezioni e sedi;

* nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe;

* compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente.

Il Consiglio Direttivo accertati i casi di inerzia del Presidente delibera le opportune iniziative necessarie per il miglior funzionamento dell'Associazione.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Al Presidente spetta:

1) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;

2) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;

3) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, che siano iscritti nel relativo Registro o che comunque abbiano i requisiti per poter essere iscritti, eletti dall'Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni e suoi membri possono essere rieletti. Esso è convocato per la prima volta dal Presidente dell'Associazione e in tale riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti del Collegio stesso.

Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assi-

stere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 12 - Autonomia

L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Art. 15 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili e immobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate da attività direttamente connesse.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali.

E' vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli eventuali emolumenti in favore dei componenti degli organi amministrativi e di controllo non potranno superare il compenso massimo previsto dal DPR n.645/1994 e dal D.L. n.239/1995, convertito nella legge 3 agosto 1995, n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni.

E', inoltre, esclusa la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Art. 16 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 17 - Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. n. 460/1997 in materia di Onlus.

Trento, 7 maggio 2012

F.to: Sandra Dorigotti

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)